



COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 22/05/2001

INDICE

Art. 1.....	2
Oggetto	3
Art. 2.....	3
La Giunta Comunale	3
Art. 3 (stralcio dallo Statuto).....	3
Composizione della Giunta e sue prerogative	3
Art. 4.....	5
Convocazioni	5
Art. 5.....	5
Modalità della convocazione	5
Art. 6 (stralcio dallo Statuto).....	6
Attribuzioni	6
Art. 7.....	8
Istruttoria delle deliberazioni	8
Art. 8.....	8
Ordine del Giorno	8
Art. 9.....	9
Disciplina delle sedute	9
Art. 10.....	9
Validità delle sedute	9
Art. 11.....	10
Sedute e deliberazioni	10
Art. 12.....	10
Deliberazioni d' urgenza	10
Art. 13.....	11
Astensione dalla votazione	11
Art. 14.....	11
Astensione del Segretario	11
Art. 15.....	12
Pubblicazioni delle deliberazioni di Giunta	12
Art. 16.....	12
Durata in carica	12
Art. 17.....	13
Mozione di sfiducia	13
Art. 18.....	13
Cessazione e sostituzione di Assessori	13
Art. 19.....	14
Norma di rinvio	14

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale

Art. 2

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco.

Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale, dei Responsabili dei servizi, previste dalla legge e dallo Statuto.

La responsabilità e l'adozione degli atti di gestione rimane in capo ai responsabili delle strutture anche nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e della definizione della procedura di attribuzione del P.E.G.

La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività alla trasparenza ed alla efficienza, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

3. Presenta, allegata al Conto Consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti.

Art. 3 (stralcio dallo Statuto)

Composizione della Giunta e sue prerogative

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da 7 (sette) assessori i quali, a norma di legge, sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto recante l'attribuzione di specifiche competenze a ciascuno di essi e la designazione del Vice Sindaco.

2. Contestualmente all'accettazione della carica, gli assessori nominati producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di causa di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel documento di nomina che viene presentato al Consiglio Comunale.

3. Le nomine di cui si tratta vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Le altre competenze non attribuite ad alcun assessore sono svolte dal Sindaco o da altro assessore incaricato dal Sindaco con decreto di nomina da comunicarsi immediatamente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, all'atto dell'accettazione della nomina cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista nell'ambito della quale il neo assessore è stato eletto.
6. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole o di eventuali revoche, per quanto attiene all'assessore, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
7. Le cause di incompatibilità ed il divieto di incarichi e consulenze, lo status dei componenti l'Organo e l'Istituto della decadenza, sono regolati dalla legge.
8. Uno o più assessori possono essere revocati dal Sindaco, che è poi tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta, unitamente alla notizia della nomina del sostituto avvenuta per decreto sindacale.
9. Nella Giunta, laddove ciò sia possibile, viene assicurata la presenza di assessori di entrambi i sessi.
10. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro specifiche competenze.
11. I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art. 4

Convocazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, svolge le funzioni di Presidente della Giunta Comunale, l'assessore anziano, che è quello, tra gli assessori, maggiore d'età.
3. Le sedute della Giunta si tengono, di regola, in via ordinaria due volte alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì.
4. La convocazione può avvenire, anche in via straordinaria o di urgenza, ogni qualvolta il Sindaco o chi ne fa le veci, ne ravvisi la necessità.

Art. 5

Modalità della convocazione

1. La convocazione della Giunta è fatta con avvisi scritti, da comunicare limitatamente alle sedute ordinarie e straordinarie, almeno ventiquattro ore prima.
2. Gli avvisi di convocazione sono comunicati o mediante notifica, o con telefax, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ivi compresa, per le convocazioni di urgenza, la comunicazione telefonica.
3. L'avviso di convocazione, fatta eccezione per le comunicazioni di urgenza, è accompagnata da un elenco indicativo degli oggetti da trattare.
4. Per la semplificazione del procedimento, il Sindaco può, altresì, procedere alla convocazione delle sedute di Giunta Comunale ordinarie in via permanente con proprio decreto da notificare a ciascuno degli assessori.
5. In tale ipotesi l'Ufficio Segreteria ha cura di rimettere di volta in volta ai singoli assessori l'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale.

Art. 6 (stralcio dallo Statuto)

Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità in attuazione del programma presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio Comunale nonché di tutti gli atti, che per la loro natura devono essere adottati da Organo Collegiale.

In particolare alla Giunta compete.

- a) collaborare con il Sindaco ad attuare le direttive politico -amministrative del Consiglio,
- b) compiere tutti gli atti ed adottare tutti i provvedimenti amministrativi nelle materie attribuite dallo Stato e dalla Regione o delegate da tali Enti e dalla Provincia, che non siano di competenza del Consiglio o dei responsabili di servizi;
- c) proporre al Consiglio, quando ne ricorrano le ragioni, gli schemi di deliberazioni relative ad atti fondamentali, ivi compresi i Regolamenti ed il Bilancio annuale.

2. La Giunta inoltre:

- A) assicura l'amministrazione del demanio e del patrimonio;
- B) sovrintende al funzionamento degli Enti, delle Aziende, Istituzioni ed altre forme di organizzazioni comunali;
- C) approva i progetti preliminari, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di Bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- D) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

- E) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- F) determina e modifica le aliquote tributarie e le tariffe per la fruizione dei servizi;
- G) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Segretario e/o Direttore Generale;
- H) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- I) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- L) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- M) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- N) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- O) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- P) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- Q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- R) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- S) approva il PEG., su proposta del direttore generale;

- T) approva la dotazione organica dell'Ente;
- U) individua le aree delle posizioni organizzative.
- V) Adotta tutti gli atti (non gestionali) che non sono di competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale e dei dirigenti – responsabili degli uffici e servizi.

Art. 7

Istruttoria delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da trattare, corredate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare, sono trasmesse all'ufficio Segreteria Generale, con il visto dell'assessore al ramo.
2. Le suddette proposte, esclusi i casi di convocazione di urgenza della Giunta, corredate, ove necessario, di atti e documenti di supporto, sono depositate negli uffici di Segreteria, almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 8

Ordine del Giorno

1. La Giunta ha, altresì, facoltà di trattare argomenti non compresi nell'ordine del giorno, sempre che sia consenziente il Presidente.

La Giunta non è obbligata a trattare tutti gli argomenti riportati nell'ordine del giorno, né a seguirne nella trattazione, il numero di iscrizione.
2. Il Sindaco ha facoltà di ritirare senza alcuna formalità, qualsiasi proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta.

Art. 9

Disciplina delle sedute

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Il Presidente può invitare, ove lo ritenga necessario, dirigenti, tecnici o responsabili dei servizi, per riferire su particolari questioni.

I predetti dovranno allontanarsi prima che si proceda all'adozione di atti deliberativi.

3. Durante il corso delle sedute della Giunta il Sindaco potrà consentire al Segretario di avvalersi della collaborazione del Vice Segretario o di altro funzionario.
- 4) La Giunta può ascoltare anche soggetti esterni ad essa per essere informata su determinati problemi.

Art. 10

Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti dell'Organo di cui allo Statuto.
2. Essa delibera a maggioranza assoluta e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati, nel qual caso la votazione sarà segreta.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Sedute e deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta si intendono validamente assunte se adottate col voto favorevole, espresso nella forma palese, della maggioranza dei votanti, di cui all'art.10, comma 1 .
2. Nei verbali di deliberazione deve essere fatto constatare il nome degli assessori astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario.
3. I verbali di deliberazione devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
4. Ai verbali vanno allegati i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.
5. Oltre alle deliberazioni adottate, il Segretario è tenuto a verbalizzare solo quanto gli venga espressamente richiesto dai componenti dell'organo.

Art. 12

Deliberazioni d'urgenza

1. Quando ricorrono motivi d'urgenza, la Giunta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può deliberare di dare alla deliberazione adottata, l'immediata eseguibilità.
2. La Giunta può adottare deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio nel solo caso in cui approva variazioni di Bilancio, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi.

Art. 13

Astensione dalla votazione

1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla votazione in tutti i casi in cui hanno interesse proprio o di parenti od affini fino al quarto grado negli atti da deliberare.
2. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala anche durante la discussione.
3. Gli assessori possono anche astenersi dalla votazione per motivate ragioni.
4. Di tale astensione è fatta menzione nel verbale di deliberazione

Art. 14

Astensione del Segretario

1. Il Segretario deve astenersi dal partecipare alla seduta della Giunta per gli stessi motivi relativi agli assessori.
2. Il Segretario che si allontana dalla sala per i motivi di cui al comma precedente deve essere sostituito dal Vice Segretario e, in assenza od impedimento di questi, da un assessore.
3. In caso di spese vincolate, cioè previste da disposizioni di legge e quindi non discrezionali, non è necessario l'allontanamento degli assessori e del Segretario, qualora interessati.

Art. 15

Pubblicazioni delle deliberazioni di Giunta

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nei tempi e con le modalità fissati dalla vigente normativa in materia.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, gli oggetti delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunicati ai capigruppo consiliari ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nell'Ufficio Segreteria Generale.

Art. 16

Durata in carica

1. L'impedimento permanente, la rimozione, decadenza od il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Questa, però, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della Giunta.

Art. 17

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Essa deve essere presentata al Segretario Comunale e viene discussa non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 18

Cessazione e sostituzione di Assessori

1. I singoli assessori possono cessare dalla carica, oltre che per la scadenza naturale della Giunta, per morte, per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione da parte del Presidente della Repubblica.
2. Il Sindaco, in caso di cessazione dalla carica di uno (o più assessori) per le motivazioni di cui al comma 1, provvede con proprio decreto alla sua sostituzione entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica.
3. La revoca degli assessori è operata dal Sindaco.

Del provvedimento il Sindaco dà motivata comunicazione del Consiglio, unitamente alla notizia della nomina del sostituto avvenuta per decreto sindacale.

4. La decadenza avviene per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata dalla legge.

Il Sindaco, nel prendere atto dell'avvenuta decadenza, provvede alla sostituzione.

5. La rimozione avviene per gli stessi motivi previsti per il Consigliere Comunale.

6. Gli assessori comunali sono sospesi dalle funzioni per gli stessi motivi stabiliti per i consiglieri e negli altri casi previsti dalla legge.

7. Gli assessori, durante il periodo di sospensione, non percepiscono l'indennità di carica.

ART. 19

Assenze degli assessori

1. Nel caso in cui un componente della Giunta Comunale sia assente a più di 4 sedute consecutive dell'Organo di cui è membro, senza fornire adeguate giustificazioni al Sindaco, si procede di ufficio a decurtare per il mese di riferimento, in misura proporzionale al periodo di assenza, l'indennità di funzione ad esso corrisposta.

ART. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme di legge, Statuto e di altri Regolamenti in materia.